ATTUAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 6 MARZO 1992, N. 216, IN MATERIA DI RIORDINO DELLE CARRIERE DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Art. 27

Mansioni del personale appartenente al ruolo degli aiuto operatori

Il personale appartenente al ruolo degli aiuto operatori svolge attivita' semplici con conoscenze elementari tecnico-strumentale non specialistiche. Allo stesso puo' essere richiesta anche l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchi di uso semplice o complessi nell'ambito di procedure predeterminate.

Versione in vigore dal 11 giugno 1995, non più in vigore dal 17 aprile 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato
Estremi	Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201
Capo	I — Riordinamento di ruoli del personale del corpo forestale dello stato
Sezione	II — Riordinamento di ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-201-1995/art-27-mansioni-del-personale-appartenente-al-ruolo-degli-aiuto-operatori/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it